Regolamento 18 novembre 2008, n. 24

Regolamento che disciplina le procedure per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale che opera nell'ambito dell'Ateneo

Considerato

che l'Università degli studi di Messina, nell'ambito dell'autonomia delle proprie scelte di politica gestionale ed in conformità a quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) e dalla successiva Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle PP.AA. n. 7 del 30.04.2007, ha avviato il processo di graduale stabilizzazione del personale tecnico amministrativo non dirigenziale di cui si è avvalsa negli ultimi anni mediante la stipula di contratti a tempo determinato;

preso atto

che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2007), nell'ottica del superamento del cosiddetto "lavoro precario" nel settore pubblico, rende possibile la prosecuzione delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale in possesso di specifici requisiti, ampliando il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione e spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale;

considerate

le linee di indirizzo in merito all'interpretazione delle norme sulla stabilizzazione emanate con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 18 aprile 2008;

preso atto

che le temporanee esigenze che hanno causato il ricorso a tali tipologie contrattuali sono diventate durature e che l'apporto di tali professionalità è indispensabile per il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

preso atto

che il processo di stabilizzazione potrà essere effettuato nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e in base al piano triennale per la stabilizzazione

l'Università degli Studi di Messina adotta il seguente regolamento che disciplina le procedure per la Stabilizzazione del Personale tecnico-amministrativo non dirigenziale che opera nell'ambito dell'Ateneo

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure volte alla stabilizzazione, del personale tecnicoamministrativo non dirigenziale che abbia già maturato i requisiti previsti, in accordo con quanto a tal proposito previsto dalla normativa in vigore.

> Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. La stabilizzazione è attuata, attraverso la redazione di un apposito piano, in base al fabbisogno previsto dalla programmazione triennale che, a sua volta, tiene conto sia delle cessazioni per limiti di età del personale che delle esigenze della dotazione organica previste dalla nuova ristrutturazione dell'Amministrazione universitaria.
- 2. A decorrere dall'anno 2009, il personale oggetto di procedure di stabilizzazione è ricompreso nei limiti del turn over stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3 Requisiti

1. Per le finalità di cui al precedente articolo si applicano i criteri e le modalità indicati dal comma 519 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 e dal comma 94 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

L'iniziativa è rivolta alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, di cui al comma 2 dell'art. 2 del Dlgs. n. 165 del 2001, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni anche non continuativi;
- b) in servizio 1° gennaio 2007 e che consegua il requisito temporale dei tre anni di attività lavorativa in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) non in servizio 1° gennaio 2007 ma che ha maturato il requisito temporale dei tre anni di attività lavorativa nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007;
- d) in servizio il 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati o da maturare in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
- 2. Si richiede il possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione; è possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo dell'assunzione titoli di studio diversi.
- 3. Al fine del computo della durata contrattuale dei rapporti di servizio intercorsi, si sommano gli anni, i mesi interi e le frazioni di mese (arrotondando ai 15 giorni).
- 4. Qualora il personale di cui ai commi precedenti sia stato assunto mediante procedure non concorsuali, saranno disposte, a cura dell'Amministrazione, idonee prove selettive.
- 5. Sono inclusi i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato di tipo part-time.
- 6. È escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca. Sono altresì esclusi dalla stabilizzazione i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione in virtù di contratti stipulati da società di somministrazione o di prestazione di servizi di cui sono dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 4 Avviso pubblico

- 1. In coerenza con i principi sanciti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale, l'Università provvede a divulgare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso pubblico, finalizzato alla presentazione delle domande ed alla verifica dei requisiti previsti. Periodi di lavoro e titoli dei soggetti interessati alla stabilizzazione sono valutati comparativamente, al fine di individuare gli aventi diritto preferenziale per gli incarichi identificati in dotazione organica.
- 2. La valutazione comparativa è indetta con decreto del Direttore Amministrativo. L'avviso è pubblicato all'Albo dell'Università degli studi di Messina e sul sito web e indica il termine, le modalità di presentazione delle istanze ed i titoli valutabili.

- 3. Apposite commissioni giudicatrici con decreto del Direttore Amministrativo, formulano le graduatorie, distinte per categorie e profili, sulla base dell'anzianità di servizio e, a parità di questa, degli ulteriori punteggi acquisiti ai sensi del precedente comma 2. Titolo preferenziale per la formazione delle graduatorie è l'anzianità di servizio; a parità di anzianità, le altre categorie di titoli valutabili sono quelle specificate dall'art. 6, comma 1 del Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università di Messina. A parità di titoli, si applicano i criteri di preferenza indicati dall'art.5 del D.P.R. 9 agosto 1994, n. 487.
- 4. La domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione deve contenere apposita dichiarazione di non avere presentato analoga domanda presso altra Amministrazione.
- 5. Le graduatorie sono approvate con decreto del Direttore Amministrativo e pubblicate all'Albo dell'Università degli studi di Messina e sul suo sito web.

Art. 5 Priorità di accesso

- 1. Sarà stabilizzato in primo luogo il personale che ha prestato servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed ha maturato il requisito dei tre anni nell'Università degli studi di Messina; in secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse Amministrazioni, purché l'ultima Amministrazione nella quale si è prestato servizio, ai fini del computo del periodo minimo di lavoro che soddisfa il requisito, sia l'Università degli Studi di Messina.
- 2. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 4, nei tempi e secondo i criteri indicati nel piano triennale di stabilizzazione, si stila un apposito prospetto che determina l'ordine cronologico delle assunzioni, distinte per categorie e profili.

Art. 6 Inquadramento

- 1. In tutti i casi la stabilizzazione viene effettuata relativamente all'ultima qualifica e categoria rivestite dal personale.
- 2. Al fine della determinazione dell'inquadramento professionale, nel procedere alla stabilizzazione l'Università potrà fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre Amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato, altrimenti si dovrà procedere a nuova selezione.

Art. 7 Proroga dei contratti

Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, l'Università continua ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, del personale di cui al precedente articolo mediante la proroga dei contratti in essere o la stipula di nuovi contratti.

Art. 8 Comunicazioni

L'Università comunicherà al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni – ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, i dati relativi al numero di dipendenti da assumere a tempo indeterminato in riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.